

## Comunicazione di Revoca in autotutela della Lettera di Richiesta d'offerta

### Estremi della gara:

**RdA 49757 - Revoca in autotutela della Lettera di Richiesta d'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies legge 241/1990 - Affidamento diretto Mepa VCP – trattativa MEPA n. 1254558 – Iniz. Sogei n. 428/2018 - Rda 49757 - SmartCig: Z482C74888 - Oggetto: Rinnovo del servizio di manutenzione e presidio apparecchiature di video-conferenza e n. 120 ore di assistenza supplementare**

Posto che con determina a contrarre del 17/03/2020, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto di Sogei, a sua volta per conto del Dipartimento delle Finanze (di seguito per brevità anche Committente e beneficiaria), ha deliberato di affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 - tramite valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da operatori economici per il successivo affidamento diretto - il servizio di "Rinnovo del servizio di manutenzione e presidio apparecchiature di videoconferenza e n. 120 ore di assistenza supplementare" per la durata di 12 mesi a partire dalla stipula.

Posto che l'affidamento del detto servizio, ha ad oggetto, come indicato nel Capitolato tecnico, l'acquisizione del servizio di manutenzione delle apparecchiature audiovisive acquistate ed installate presso la sala conferenze e la sala riunioni situate presso la sede di via dei Normanni 5 del Dipartimento Finanze, in particolare concernenti il servizio di manutenzione correttiva, il servizio di n. 120 ore a consumo di assistenza supplementare su richiesta finalizzate a garantire il presidio per eventi e l'assistenza tecnica della sala regia e della sala conferenza e presidio per eventi.

Posto che con nota del 13/10/2020 n. protocollo 0041394 Sogei ha comunicato a Consip, che l'amministrazione, Dipartimento delle Finanze, beneficiaria dei servizi oggetto di affidamento, con nota del 08/10/2020, ha rappresentato il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione a proseguire con l'affidamento del servizio di manutenzione e presidio delle apparecchiature di videoconferenza per le proprie sale riunioni, stante il mutato quadro sostanziale e normativo derivante dall'emergenza epidemiologica in corso, per cui la modalità ordinaria di riunione è quella online, mentre per le riunioni necessarie in presenza sono prescritti precisi protocolli di sicurezza, chiedendo, anche al fine di evitare inutili spese a carico della finanza pubblica, la revoca dell'affidamento stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della legge 241/90.

Posto che, in conseguenza delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il Protocollo quadro validato dal Comitato tecnico-scientifico, siglato in data 24 luglio 2020, tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19, dispongono che le riunioni avvengano attraverso il ricorso a modalità telematiche a distanza.

Posto che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica ed in conseguenza della crescente risalita della curva epidemiologica, il D.P.C.M. del 24/10/2020 che sostituisce il D.P.C.M. del 13/10/2020, come modificato e integrato dal DPCM del 18/10/2020, dispone la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Per le riunioni sia in ambito pubblico che privato la detta disposizione dispone che le stesse si svolgano in modalità a distanza.

Posto che l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

Posto che la detta emergenza sanitaria da Covid-19 ha pertanto mutato le esigenze sottese alla presente iniziativa, in modo non prevedibile al momento della richiesta d'offerta per l'affidamento diretto, previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa, del detto servizio di "Rinnovo del servizio di manutenzione e presidio apparecchiature di videoconferenza e n. 120 ore di assistenza supplementare", per la durata di 12 mesi, facendo conseguentemente venir meno l'interesse dell'Amministrazione beneficiaria, Dipartimento delle Finanze, alla prosecuzione dell'affidamento de quo concernente nello specifico, servizi di manutenzione correttiva, di n. 120 ore a consumo di assistenza supplementare su richiesta finalizzate a garantire il presidio per eventi e l'assistenza tecnica della sala regia e della sala conferenza e presidio per eventi.

Posto tutto quanto sopra, Consip S.p.A. pertanto revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, la procedura indetta - come sopra specificata - finalizzata alla stipula di un contratto per il "Rinnovo del servizio di manutenzione e presidio apparecchiature di video-conferenza e n. 120 ore di assistenza supplementare", a causa del mutamento delle esigenze inizialmente sottese alla presente iniziativa, determinate dal rispetto di normative, protocolli e linee guida vigenti, emanati al fine del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19, che impongono quale modalità ordinaria di riunione quella online.

Divisione Pianificazione e Supporto Operativo  
Il Responsabile  
(Ing. Mario Laurenti)

Vale la data della firma digitale del documento